

## NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO R.C.A.

Predisposta ai sensi dell'art. 185 del D.lgs n° 209 del 7/9/2005 ed in conformità con quanto disposto dalle Circolari ISVAP n° 303 del 2/6/1997, n° 347/D del 5/11/1998 e dai Regolamenti ISVAP n° 4 del 9/8/2006 e successive modifiche e integrazioni, n°23 del 9/5/2008 e n° 24 del 19/5/2008.

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n° 21, 20139 Milano.

La Società - **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n.2.00002, è stata autorizzata all'esercizio della attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n° 2 Gazzetta Ufficiale n° 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n° 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 298 del 23/12/1997.

## INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

**Legge applicabile.** Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana.

Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

**Reclami in merito al contratto.** Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l'Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - fax 02 5351794 - reclami@helvetia.it.

Possono essere presentati all'ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745/06 42133353):

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 206/2005 Parte III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro i termini di quarantacinque giorni del ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro della stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il Contraente.

## INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. C/24 o Mod. C/24 Epoca per polizza veicoli d'epoca e di interesse storico).

**Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. veicoli e natanti a motore.** Il contratto non garantisce i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

**Durata del contratto.** Il contratto può essere stipulato in una delle seguenti forme:

1. **con tacito rinnovo:** il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine di 15 giorni di cui all'Art. 0.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione - almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza - si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. All'atto del rinnovo, la Società ha facoltà di modificare le condizioni di premio precedentemente pattuite. In tal caso le informazioni tariffarie riguardanti l'ammontare del nuovo premio R.C.A., con dettaglio delle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente, saranno disponibili presso l'Agenzia che ha in amministrazione il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. Il Contraente, dopo averne preso visione, può accettare le nuove condizioni di premio o rifiutarle comunicandone l'intenzione alla Società. Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con la Società e non comunichi la propria intenzione di accettare o di rifiutare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza. Il ritiro del certificato e del contrassegno di assicurazione rilasciati dalla Società dopo il pagamento del premio significa accettazione delle nuove condizioni di premio da parte del Contraente.
2. **senza tacito rinnovo:** la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni prevista dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

**Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.** Nei casi indicati dall'Art. 1.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione (oppure Art. 2.2 se trattasi di natante), tra i quali si segnala in particolare il caso di veicolo (o natante) guidato in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la garanzia non è operante e l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate.

Le specifiche condizioni di contratto per l'assicurazione di veicoli d'epoca e di interesse storico/collezionistico prevedono che la garanzia R.C.A. è operante esclusivamente nel caso di guida di veicoli assicurati da parte dei Conducenti identificati in polizza, di età non inferiore a 21 anni. Tali condizioni stabiliscono inoltre che la garanzia è operante:

- per un solo veicolo circolante per volta, qualora siano identificati in polizza, quali Conducenti autorizzati, un Conducente "Titolare" e un eventuale "Sostituto";
- per due veicoli circolanti contemporaneamente, qualora siano identificati in polizza due Conducenti "Titolari" e fino a due eventuali "Sostituti".

La Società prevede, per diversi casi, la rinuncia al diritto di rivalsa mediante condizione particolare valida se espressamente richiamata in polizza.

**Forme di tariffa Bonus/Malus: possibilità per l'Assicurato di mantenere la classe di merito.** In caso di sostituzione del veicolo assicurato con altro di alienazione o consegna in conto vendita, oppure di demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione o furto, il "periodo di osservazione" in corso non si interrompe e la relativa classe di merito è conservata purché non vi sia sostituzione del proprietario assicurato o del Locatario nel caso di contratti di leasing, salvo che si tratti di coniuge in regime di comunione dei beni o di mutamento della proprietà da più intestatari ad uno soltanto di essi.

La classe di merito è conservata anche in caso di furto del veicolo assicurato per la stipulazione di nuovo contratto relativo ad altro veicolo acquistato in sostituzione, purché quest'ultimo venga assicurato entro un anno dalla data del furto ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La società, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito (CU) più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo assicurato.

**Facoltà di rimborsare i sinistri liquidati per evitare la maggiorazione del premio dovuta all'applicazione di clausole Bonus/Malus.**

Il Contraente ha facoltà, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Società, di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all'applicazione di clausole Bonus/Malus offrendo il rimborso degli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o in parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato nell'annualità trascorsa:

- alla CONSAP per i sinistri liquidati con applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D.Lgs. n° 209 del 7/9/2005 (Codice delle Assicurazioni private): in questo caso, per conoscere l'importo dei sinistri pagati a titolo definitivo, al Contraente saranno specificate le modalità da seguire per effettuare direttamente o tramite l'Agente/Intermediario la richiesta alla Stanza di compensazione (c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA - [www.consap.it](http://www.consap.it));
- direttamente alla Società per i sinistri dalla stessa liquidati senza applicazione della procedura di risarcimento diretto.

**Attestazione sullo stato del rischio.** Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società trasmetterà al Contraente, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Società, l'attestazione sullo stato del rischio valida per tutta l'unione Europea. Inoltre, su richiesta del Contraente, la Società trasmetterà allo stesso, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni di contratto e riferita all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso. Tale attestazione viene inviata anche qualora il contratto sia stato risolto a seguito di una delle seguenti circostanze - furto del veicolo, esportazione definitiva, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione - e il periodo di osservazione risulti conclusi. Il Contraente che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

Conformemente a quanto disposto dal Regolamento ISVAP n° 4 del 9/8/2006, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, l'attestazione sullo stato del rischio riporterà le classi Helvetia di provenienza e di assegnazione nonché la classe di merito CU (Conversione Universale).

Per i veicoli assicurati nella forma Tariffa fissa con Pejus sarà indicata la classe di merito CU secondo le norme stabilite nel predetto Regolamento ISVAP.

**Comportamento da tenere in caso di sinistro.** In caso di sinistro, deve essere dato prontamente avviso alla Società, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente) fornito dalla Società stessa, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

**Termini di prescrizione ed informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione.**

- Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D. Lgs. n° 209 del 7/9/2005, il danneggiato che risulti in tutto o in parte non responsabile, deve formulare la richiesta di risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore, conformemente al fac-simile di domanda risarcitoria allegando il modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente) messi a disposizione dalla Società.
- Per i sinistri cui non sia applicabile la suindicata procedura di risarcimento diretto, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile civile. A tal fine potrà avvalersi della procedura di liquidazione rapida prevista dall'art. 148 D. Lgs. n° 209/2005 e dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n° 45/1981; all'atto della sottoscrizione e in occasione del rinnovo annuale del contratto, la Società consegnerà all'Assicurato il prospetto tipo per la formulazione della richiesta di risarcimento. Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d'informazione Italiano presso ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)).
- Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all'azione civile.

## PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda l'uso del casco di protezione per circolazione su ciclomotori e motocicli (art. 171 Codice della Strada) e l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 Codice della Strada).

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO**

